

Il nuovo Welfare di Cassa Forense

Nel nuovo Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza, approvato con nota Ministeriale del 25 settembre 2015- G. U. Serie generale n.240 del 15/10/2015 ed in vigore dal 1/1/2016, si introducono nuove possibilità di intervento in favore dell'Avvocatura in un quadro di profondi cambiamenti che la stanno pervadendo, quali la crescita esponenziale del numero degli iscritti, le difficoltà reddituali legati alla attuale difficile congiuntura economica, la difficoltà per i giovani professionisti di trovare adeguato inserimento nel mondo dell'attività professionale nonché le rilevanti differenze di reddito tra i professionisti e le professioniste.

Precipua finalità che si è proposta Cassa Forense nell'approvazione del Nuovo Regolamento per l'Assistenza è quella di realizzare una transizione da una concezione classica di sostegno agli iscritti in momenti di difficoltà, che quasi spesso sfociava in forme di mero assistenzialismo ad una più moderna e dinamica che tenta prevalentemente di aiutare gli avvocati lungo tutto l'arco dello svolgimento dell'attività professionale, includendo l'intera sfera del professionista sia sul piano individuale che familiare.

Sulla scorta delle previsioni regolamentari si possono utilizzare al meglio i fondi riservati all'assistenza destinandoli in concreti interventi a sostegno della professione ed individuare accanto alle tradizionali forme di assistenza passiva, quali indennizzi per calamità naturali o per contributo spese funerarie, interventi di welfare attivo ad effettivo sostegno del reddito e della professione.

Nel Regolamento vengono individuate **5 macro aree di intervento** riguardanti le prestazioni in caso di **bisogno**, le prestazioni a sostegno della **famiglia**, le prestazioni a sostegno della **salute**, le prestazioni a sostegno della **professione** e le prestazioni per **spese funerarie**

STANZIAMENTO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

La somma destinata alle prestazioni assistenziali è determinata annualmente moltiplicando il numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente per l'importo di € 290,00, rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai.

L'importo stanziato non può comunque superare il 12,50% del gettito del contributo integrativo dell'ultimo bilancio consuntivo approvato Tale stanziamento, viene annualmente ripartito in sede di bilancio di previsione tra le varie prestazioni assistenziali.

Si riporta lo stanziamento complessivo determinato per il 2018 (€ 63.373.241,42) e si allega il relativo report riguardante l'assistenza liquidata relativamente a tale anno (all. A).

PRESTAZIONI IN CASO DI BISOGNO

Nell'ambito delle **prestazioni per bisogno** si ritrovano i seguenti istituti assistenziali:

- a) erogazioni in caso di bisogno individuale
- b) trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa ultraottantenni
- c) trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa ultrasettantenni riconosciuti invalidi civili al 100%

Tali prestazioni non sono cumulabili nello stesso anno.

a) erogazioni in caso di bisogno individuale

Sono beneficiari gli Avvocati iscritti all'Albo (anche se titolari di pensione di vecchiaia o invalidità erogata dalla Cassa) in regola con le comunicazioni reddituali che non abbiano ottenuto per lo stesso evento erogazione di altre prestazioni previste da altre prestazioni a sostegno del bisogno, della famiglia e della salute, che a causa di eventi straordinari, involontari, non prevedibili ed eccezionali si trovino in grave difficoltà economica (anche determinatasi per un unico evento ma che si protragga nell'anno successivo)

L'erogazione consiste in una somma di denaro (reiterabile se l'evento si protrae nell'anno successivo) non superiore, salvo casi eccezionali, al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quella della domanda (anno 2018 € 11.692,00). In caso di reiterazione, il contributo non può essere superiore alla pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente a quello della domanda.

b) Trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa ultraottantenni

Sono beneficiari gli ultraottantenni, cancellati dagli Albi, titolari di pensione diretta, non percettori di altri trattamenti pensionistici, con reddito imponibile non superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda. In presenza dei requisiti legittimanti il trattamento è reiterabile anno per anno. L'erogazione consiste in una somma di denaro nella misura annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione non superiore alla pensione minima dell'anno precedente. La domanda deve essere presentata, con la documentazione giustificativa, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche da coloro che maturino il requisito anagrafico nel medesimo anno civile. Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 4 luglio 2019 ha deliberato di fissare in € 6.000,00, il contributo lordo da erogare agli ultraottantenni per l'anno in corso.

c) Trattamenti a favore dei pensionati Cassa invalidi civili ultrasettantenni

Beneficiano di tale prestazione gli ultrasettantenni, cancellati dagli Albi, titolari di pensione diretta erogata dalla Cassa, in possesso di certificato di invalidità civile al 100%, non titolari di assegno di accompagnamento, con reddito imponibile non superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda. In presenza dei requisiti legittimanti il trattamento è reiterabile anno per anno e l'erogazione consiste in una somma di denaro in misura annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione non superiore alla pensione minima dell'anno precedente. La domanda deve essere presentata, con la documentazione giustificativa, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche da coloro che maturino il requisito anagrafico nel medesimo anno civile.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 4 luglio 2019 ha deliberato di fissare in € 10.000,00, il contributo lordo da erogare agli ultrasettantenni per l'anno in corso.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

Nell'ambito delle prestazioni a **sostegno della famiglia** ritroviamo i seguenti istituti assistenziali:

- a) in favore dei superstiti e dei titolari di pensione diretta cancellati dagli Albi, indiretta o di reversibilità
- b) in favore di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti
- c) borse di studio per gli orfani degli iscritti
- d) borse di studio per i figli degli iscritti
- e) altre provvidenze a sostegno della genitorialità

a) Prestazioni in favore dei superstiti e dei titolari di pensione diretta cancellati dagli Albi, indiretta o di reversibilità

Beneficiari sono i familiari conviventi dell'iscritto o del pensionato deceduto (coniuge, convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia, parenti di primo e di secondo grado e soggetti indicati nell'art. 433 del Codice Civile se ed in quanto a carico del defunto), titolari di pensione diretta cancellati dagli Albi, indiretta o di reversibilità.

L'erogazione viene richiesta quando sussista una situazione di difficoltà economica cui non sia possibile fare fronte con i propri mezzi, causata da evento non prevedibile, non volontario ed eccezionale. Per l'ammissione al beneficio occorre presentare una attestazione ISEE non superiore ad euro 30.000,00

L'importo erogato non può essere superiore alla pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente (anno 2018: € 11.692,00), aumentata del 20% per ciascun avente diritto in caso di più richiedenti dello stesso nucleo familiare reiterabile una sola volta per lo stesso evento.

b) Prestazioni in favore di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti

la prestazione è erogabile ad un solo beneficiario per assistito nell'ambito dello stesso nucleo familiare. L'erogazione viene effettuata in favore degli iscritti che assistono in via esclusiva il coniuge o i figli o i genitori con invalidità grave, prevista dall'art.3 comma 3 della legge n.104/1992, attestata da certificazione rilasciata da apposita commissione ASL o accertata con provvedimento giudiziale definitivo, che non siano ricoverati a tempo pieno. Tale prestazione è corrisposta agli iscritti in presenza di un ISEE non superiore a € 50.000,00 sia dell'assistito che dell'iscritto. La provvidenza è determinata, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense e non può essere superiore al 50% dell'ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 gennaio 2019 ha stabilito, l'importo di € 5.000,00 pro capite in favore dei figli e coniugi degli iscritti e € 3.000,00 pro capite in favore dei genitori degli iscritti, quale contributo per l'erogazione del beneficio de quo per l'anno 2019.

c) borse di studio per gli orfani degli iscritti Bando

beneficiari sono gli orfani degli iscritti di età inferiore ai 26 anni, titolari di pensione reversibilità o indiretta che frequentino la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado o l'università o istituti equiparati, in presenza di una attestazione ISEE non superiore ad € 30.000,00 e l'importo erogato è pari ad € 1.000,00 lordi per la primaria, € 1.500,00, per la secondaria, € 2.500,00 per l'Università o istituti ad essa equiparati, € 3.500,00 per la frequenza di università o istituti ad essa equiparati, ubicati in un comune istante più di 100 km da quello di residenza del beneficiario.

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il **2/12/2019**

Lo stanziamento è pari: € 300.000,00

d) borse di studio per i figli degli iscritti

Sono beneficiari i figli degli iscritti di età inferiore ai 26 anni che frequentino nell'anno accademico 2018/2019 l'Università o istituti equiparati non oltre il primo anno fuori corso.

I requisiti di partecipazione prevedono una attestazione ISEE non superiore ad € 30.000,00; la regolarità delle comunicazioni reddituali (Modd.5); aver superato i 4/5 degli esami previsti dal piano di studi con una media aritmetica o ponderata non inferiore a 27/30.

L'Importo è pari ad € 2.500,00 lordi; € 3.500,00 lordi in caso di università o istituti ad essa equiparati ubicati in un comune distante più di 100 km da quello di residenza del beneficiario.

La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione è fissata al **2/12/2019**

Lo stanziamento è pari ad € 700.000,00.

e) altre provvidenze a sostegno della genitorialità,

Nell'ambito di tali provvidenze vengono emanati i seguenti bandi.

1) Erogazioni di contributi per figli nati, affidati o adottati nel periodo dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019

Beneficiari sono gli Iscritti alla Cassa e sono esclusi coloro che hanno beneficiato del contributo in forza del bando n. 3/2018 per la nascita/adozione/affidamento del medesimo figlio. Il contributo è erogato ad uno solo dei genitori anche se richiesto da entrambi.

Per la partecipazione al Bando occorre essere genitore di uno o più figli nati nel periodo 1 novembre 2018 – 31 ottobre 2019 o aver adottato/ottenuto in affidamento preadottivo uno o più figli nel medesimo periodo; essere in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa (Modd. 5); aver dichiarato nel Mod. 5/2019 un reddito netto professionale inferiore ad € 50.000,00

L'importo del contributo è pari ad € 1.000,00 per ciascun figlio nato/adottato/affidato dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa :tramite procedura on line con termine di presentazione fissato al **31/1/2020**. La graduatoria verrà formata secondo 3 ordini di graduatoria (in ordine crescente dei valori ISEE). Lo stanziamento è pari ad € 1.800.000,00.

2) Erogazioni di contributi in favore di iscritti con figli al 1° anno della scuola secondaria superiore

Sono beneficiari gli Beneficiari Iscritti alla Cassa. Il contributo è erogato ad uno solo dei genitori anche se richiesto da entrambi. Per la partecipazione al Bando è necessario essere genitore di un figlio che, per la prima volta, frequenta nell'anno scolastico 2019/2020 il primo anno della scuola secondaria superiore; essere in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa (Modd. 5); aver dichiarato nel Mod. 5/2019 un reddito netto professionale inferiore ad € 50.000,00

Il contributo erogato è pari ad € 1.000,00 per ciascun figlio

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa entro **31/10/2019**.

La graduatoria verrà formata in ordine crescente del reddito imponibile determinato dalla somma del reddito imponibile del richiedente e del 50% di quello dell'altro genitore coniugato non legalmente separato, o convivente, prodotti nell'anno 2018 (dich. 2019). Lo stanziamento è pari ad € 500.000,00

3)Erogazioni di contributi per famiglie numerose

Sono beneficiari gli iscritti alla Cassa. il contributo è erogato ad uno solo dei genitori anche se richiesto da entrambi. Sono esclusi coloro che hanno beneficiato del medesimo contributo per due volte. Per la partecipazione al bando occorre avere nello stato di famiglia tre o più figli di età inferiore a 26 anni alla data di pubblicazione del bando; essere in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa (Modd. 5); allegare alla domanda attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2019. Il contributo pari ad € 3.000,00 a prescindere dal numero dei figli. Per coloro che hanno già beneficiato una volta della medesima provvidenza il contributo è ridotto del 50%.

Il termine per la presentazione della domanda, tramite procedura on line, era fissato al **30/9/2019**
La graduatoria verrà formata in ordine crescente dei valori ISEE. Lo stanziamento è pari ad € 1.500.000,00.

4) Erogazioni di contributi per famiglie monogenitoriali

Sono beneficiari gli iscritti alla Cassa. Per la partecipazione al Bando occorre essere nucleo monogenitoriale, ovvero famiglia a genitore unico; alla data di pubblicazione del bando, avere nello stato di famiglia almeno un figlio di età inferiore a 26 anni a proprio totale ed esclusivo carico economico, nei cui confronti non vi sia obbligo altrui di mantenimento; essere in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa (Modd. 5); allegare alla domanda attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2019. Il contributo pari ad € 1.000,00 per ciascun figlio; per coloro che hanno già beneficiato una volta della medesima provvidenza il contributo è ridotto del 50%.

Il termine per la presentazione della domanda, tramite procedura on line, era fissato al **30/9/2019**
La graduatoria verrà formata in ordine crescente dei valori ISEE. Lo stanziamento è pari ad € 400.000,00.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE

Le prestazioni a sostegno della salute consistono in:

- a) Copertura, con onere a carico della Cassa, dei grandi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici
- b) Convenzioni con case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatriche
- c) Interventi di medicina preventiva
- d) Polizze assistenza per lunga degenza, premorienza e infortuni
- e) Convenzioni per l'attivazione di prestiti ipotecari vitalizi (Banca Pop Sondrio)
- f) Contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, per malati cronici o lungodegenti
- g) contributo per spese di assistenza infermieristica domiciliare temporanea

a) Copertura, con onere a carico della Cassa, dei grandi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici

Cassa Forense, a seguito di gara europea, ha stipulato con Unisalute S.p.A. la polizza sanitaria collettiva «grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi» in favore dei propri iscritti, valida dall'1.4.2019 al 31.3.2022. E' una polizza “grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi” stipulata con Unisalute S.p.A., con validità dal 1.4.2019 al 31.3.2022, automatica e gratuita per tutti gli Avvocati, Praticanti e Pensionati iscritti a Cassa .

La Polizza garantisce il pagamento diretto o il rimborso delle spese sanitarie sostenute in conseguenza di **grande intervento chirurgico** o **grave evento morboso** o **garanzia per malattia oncologica e prevede l'indennità sostitutiva** di ricovero, qualora non venga richiesto alcun rimborso delle spese a carico della polizza oppure ci si avvalga dell'assistenza diretta o del S.S.N.

La copertura opera in assistenza diretta, con struttura ed equipe medica convenzionata, la Compagnia provvede al pagamento diretto delle spese sia mediche che di degenza ed in assistenza indiretta, con rimborso delle spese entro i limiti di massimale.

Della copertura ne usufruiscono gli avvocati, praticanti e pensionati iscritti alla Cassa; il relativo premio assicurativo è versato dalla Cassa e non è previsto alcun limite di età. La garanzia assicurativa può essere estesa a tutti i componenti del nucleo familiare degli iscritti, entro i 90 anni di età, previo versamento di un premio annuo pari ad € 150,00 pro capite; la polizza non deve essere estesa ad altri iscritti presenti nel nucleo familiare.

I pensionati della Cassa non più iscritti, senza alcun limite di età, ed i superstiti titolari di pensione di reversibilità o indiretta, con limite di età fissato a 90 anni, previo versamento di un premio annuo pari ad € 150,00, con possibilità di estensione dei benefici di polizza ai componenti del nucleo familiare al medesimo premio di € 150,00 pro capite

b) Convenzioni con case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatriche

Cassa Forense ha sottoscritto una convenzione in favore degli iscritti, compresi i pensionati ancora iscritti agli Albi, e loro familiari, con **ONEnet/AON** per l'utilizzo, a condizioni di maggior favore, delle strutture sanitarie della Società, per il ricovero, gli accertamenti, le visite specialistiche, i trattamenti fisioterapici e le cure odontoiatriche.

Si tratta di un network sanitario che comprende oltre 10.000 strutture localizzate in tutte le province italiane con presenza in tutto il territorio nazionale e la convenzione prevede l'applicazione di un trattamento di sconto e condizioni particolarmente agevolate presso le migliori strutture ospedaliere, ambulatoriali, fisioterapiche e odontoiatriche.

c) Interventi di medicina preventiva

tale previsione allo stato è in fase di attuazione

d) Polizze assistenza per lunga degenza, premorienza e infortuni

Cassa Forense, per la **copertura LTC**, ha aderito ad **EMAPI - Ente di Mutua Assistenza** per i Professionisti italiani. Tale copertura, opera in favore degli iscritti alla Cassa che al 1 novembre 2016 non abbiano compiuto i 70 anni di età, compresi i pensionati ancora iscritti agli Albi Forensi. E' una tutela definita LTC - Long Term Care -, il cui onere economico è interamente a carico di Cassa Forense, aggiuntiva rispetto alla pensione che, in caso di non autosufficienza permanente, garantisce una rendita mensile di € 1.200,00 vita natural durante.

e) Convenzioni per l'attivazione di prestiti ipotecari vitalizi

Cassa Forense ha sottoscritto una convenzione Bancaria per l'erogazione di prestiti ipotecari vitalizi in favore degli iscritti.

Il prestito ipotecario vitalizio di Banca Popolare di Sondrio è un finanziamento a medio-lungo termine riservato ad iscritti over 65 che abbiano eredi diretti e che siano proprietari di un immobile residenziale. Qualora i richiedenti siano una coppia di coniugi o conviventi more uxorio da almeno 5 anni entrambi devono aver compiuto almeno 65 anni e il prestito deve essere cointestato anche se l'immobile è di proprietà di uno solo di essi. Il prestito ipotecario vitalizio viene erogato in un'unica soluzione e può essere rimborsato integralmente alla scadenza, che coincide con il decesso del beneficiario, o, in alternativa il richiedente può concordare con la banca il pagamento periodico della quota di interessi e spese.

f) Contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, per malati cronici o lungodegenti

Per l'erogazione di tale prestazione è stato emanato il seguente **Bando**:

1) Erogazione di contributi per spese di ospitalità in case di riposo per anziani, malati cronici lungodegenti

I beneficiari sono gli iscritti Cassa e titolari di pensione a carico della Cassa che hanno dimorato nel corso del 2019 in casa di riposo o istituto di ricovero pubblico o privato per anziani, malati cronici o lungodegenti ed hanno sostenuto, per la retta, spesa non soggetta a rimborso totale o parziale da parte di altri Enti.

Il contributo non può superare l'importo di € 12.000,00 in caso di ricovero per l'intera annualità. Il termine per la presentazione della domanda è fissato al **16/1/2020**, la graduatoria verrà compilata, in ordine crescente del reddito imponibile determinato dalla somma del reddito imponibile del beneficiario e del 50% di quello del coniuge o della parte dell'unione civile, prodotti nell'anno 2018 (dich. 2019). Lo stanziamento è pari ad € 350.00000.

g) contributo per spese di assistenza infermieristica domiciliare temporanea

I beneficiari sono gli iscritti Cassa e titolari di pensione a carico della Cassa.

Tale tipologia di assistenza consiste nell'erogazione di un contributo di partecipazione alle spese sostenute per l'assistenza infermieristica domiciliare prestata in conseguenza di eventi di malattia o infortunio di carattere acuto e temporaneo. E' possibile inoltrare la domanda tramite la modulistica reperibile sul sito di Cassa Forense, corredata dalla relativa documentazione.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

Nell'ambito delle prestazioni a **sostegno della professione** ritroviamo i seguenti istituti assistenziali:

A) Iniziative a favore della generalità degli iscritti:

- 1 Assistenza indennitaria
- 2 Convenzioni stipulate al fine di ridurre i costi e agevolare l'esercizio della professione
- 3 Assistenza in caso di catastrofe o calamità naturali
- 4 Agevolazioni per l'accesso al credito
- 5 Agevolazione per la concessione di mutui
- 6 Agevolazione per l'accesso al quinto della pensione
- 7 Contributi o convenzioni, anche in collaborazione con altre istituzioni e/o enti e/o associazioni e i Comitati Pari Opportunità presso gli Ordini e/o altri

enti per la fruizione di asili nido e scuole materne e ogni altra iniziativa atta a favorire la conciliazione tra attività lavorativa e impegni familiari e lo sviluppo economico dell'Avvocatura

B) Iniziative a favore dei giovani:

- 1 Agevolazioni per l'accesso al credito finalizzato all'avviamento dello studio professionale o per la costituzione di nuovi studi associati o società tra professionisti, privilegiando forme di studi associati e/o multidisciplinari
- 2 Organizzazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, di corsi qualificanti
- 3 Borse di studio per l'acquisizione del titolo di cassazionista e per l'acquisizione di specifiche competenze professionali

C) Iniziative a favore degli iscritti attivi percettori di pensione di invalidità:

- 1 Contribuzione finalizzata all'attenuazione delle difficoltà all'esercizio della professione

A1) assistenza indennitaria

Si tratta di un indennizzo erogato nei confronti di iscritti che non hanno potuto esercitare, in maniera assoluta, per almeno due mesi, la professione forense in conseguenza di infortunio o malattia. Beneficiari del trattamento sono gli iscritti non pensionati che per infortunio o malattia non abbiano potuto esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per almeno due mesi ed in caso di decesso dell'iscritto, il coniuge superstite o, in mancanza, i figli a carico, anche se non conviventi o, in mancanza, i familiari indicati nell'art. 433 del codice civile, se conviventi e a carico.

L'infortunio o malattia deve essersi verificata o insorta in costanza di iscrizione alla

Cassa ed il richiedente deve essere in regola con l'invio delle comunicazioni reddituali (Mod. 5) e con il pagamento dei contributi. La prestazione assistenziale non è reiterabile in relazione allo stesso evento e non è cumulabile con le altre prestazioni previdenziali o assistenziali erogate dalla Cassa, ossia con i trattamenti pensionistici, l'indennità di maternità e l'erogazione di altri sussidi

L'erogazione consiste in una diaria giornaliera pari ad 1/365 della media dei redditi professionali degli ultimi tre anni precedenti l'evento o delle prime dichiarazioni se l'iscrizione è inferiore a tre anni (con il limite del reddito pensionabile stabilito dal Regolamento Contributi).

L'indennizzo non potrà essere corrisposto per una durata superiore a 365 giorni mentre l'indennizzo minimo giornaliero non può in ogni caso essere inferiore ad 1/365 della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello dell'evento. L'indennizzo può essere erogato anche se l'iscritto, successivamente all'evento, sia deceduto o abbia cessato l'attività professionale. La domanda deve essere presentata a pena di decadenza entro due anni dal verificarsi dell'infortunio o della malattia o dall'insorgere dell'impossibilità lavorativa assoluta.

Alla domanda occorre allegare la documentazione medica comprovante la natura della malattia o dell'infortunio, il periodo di inabilità e l'incidenza sull'attività professionale; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR 445/2000) con la quale l'istante dichiara che, a causa dell'infortunio o della malattia, non ha potuto esercitare, in maniera assoluta, l'attività professionale per il periodo indicato.

L'accertamento dell'impedimento è demandato a un medico designato da un Delegato di Cassa Forense incaricato dal Presidente. In caso di impossibilità lavorativa assoluta per più di due mesi (comprovata da idonea documentazione medica), la Giunta Esecutiva, su richiesta dell'iscritto o di uno dei familiari, può concedere, in via immediata ed urgente, un acconto sull'indennizzo che spetterà all'esito degli accertamenti sanitari.

Se la richiesta di prestazione assistenziale deriva da infortunio, nel caso in cui il richiedente beneficerà di risarcimento per responsabilità di terzi dovrà surrogare la Cassa nei propri diritti ai sensi dell'art. 1201 Codice Civile.

A2) Convenzioni stipulate al fine di ridurre i costi e agevolare l'esercizio della professione

viene prevista la possibilità di sottoscrivere apposite convenzioni al fine di ridurre i costi e agevolare l'esercizio della professione, anche tramite bando, con la partecipazione della Cassa, nel sostenere in tutto o in parte gli oneri economici

A3) Assistenza in caso di catastrofe o calamità

Sono beneficiari gli iscritti che abbiano la residenza e/o il domicilio professionale principale o secondario (attestato dal Consiglio dell'Ordine) in zona colpita da catastrofe o da calamità naturale dichiarata dalle competenti autorità, che abbiano riportato danni agli immobili e/o ai beni strumentali, incidenti sull'attività professionale. I richiedenti devono essere in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa e dimostrare l'entità del danno subito.

L'erogazione consiste in una somma di denaro, proporzionale al danno subito e dimostrato, deliberata dalla Giunta Esecutiva sulla base di criteri stabiliti di volta in volta, sentiti gli Ordini territoriali interessati. In casi particolari il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Giunta Esecutiva, può prevedere l'erogazione di ulteriori provvidenze a favore degli iscritti.

A4) Agevolazioni per l'accesso al credito

Nell'ambito di tale previsione è stato emanato il **bando per servizio di prestiti agli iscritti under 35 anno 2019.**

Precisamente sono beneficiari gli Iscritti alla Cassa, esclusi i praticanti, che non abbiano compiuto il 35° anno di età alla data di presentazione della domanda e che non abbiano già beneficiato delle agevolazioni previste in forza dei medesimi bandi indetti negli anni 2017 e 2018. I partecipanti devono essere in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa (Modd. 5); aver dichiarato nel Mod. 5/2019 un reddito netto professionale inferiore ad € 40.000,00 non aver compiuto il 35° anno di età alla data di presentazione della domanda; essere iscritti alla Cassa da almeno due anni, compresi eventuali periodi di praticantato. L'erogazione consiste in un intervento della Cassa fino ad esaurimento del fondo stanziato, nell'abbattimento del 100% degli interessi passivi e nella garanzia fideiussoria limitatamente ai professionisti con reddito dichiarato nell'ultimo Mod. 5 inferiore ad € 10.000,00. La domanda deve essere presentata, tramite procedura on line con termine di presentazione fissato al **31/10/2019**.

Il prestito concesso va da un limite minimo di capitale pari ad € 5.000,00 ed un massimo pari ad € 15.000,00 per iscritto. I contributi sono erogati, fino ad esaurimento dell'importo complessivo previsto dal bando, secondo la priorità cronologica di presentazione della domanda. E' stato previsto uno stanziamento per l'anno 2019 pari ad € 1.000.000,00 per il pagamento degli interessi passivi relativi all'intera durata del prestito e di € 2.500.000,00 per la garanzia fideiussoria.

A5) 5 Agevolazione per la concessione di mutui

Nell'ambito di tale previsione è stato emanato il **Bando per le Erogazioni di contributi per spese connesse alla concessione di mutui ipotecari per l'acquisto di prima casa o studio professionale.**

Beneficiari sono gli iscritti alla Cassa, sono esclusi coloro che hanno percepito il contributo in forza del bando n. 12/2018. I partecipanti devono essere in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa (Modd. 5) ed aver dichiarato nel Mod. 5/2019 un reddito netto professionale inferiore ad € 50.000,00. L'importo erogato consiste in un contributo pari al 50% delle spese notarili, di istruttoria e perizia sostenute per la concessione del mutuo ipotecario acceso nell'anno 2018 o 2019 per l'acquisto di prima casa o studio professionale. Il contributo non può essere superiore ad € 1.000,00 per ciascun beneficiario; nel caso in cui gli acquirenti siano più di uno per il medesimo immobile, il contributo verrà erogato ad un unico beneficiario. Alla domanda, con termine di presentazione fissato al **16/1/2020**, deve essere allegata copia della fattura/e o ricevuta/e relativa/e alle spese notarili, perizia, istruttoria, inerenti il mutuo acceso nel 2018 o 2019, unitamente all'attestazione del mutuo erogato nell'anno 2018 o 2019. I contributi sono erogati, fino ad esaurimento dell'importo complessivo previsto dal bando, secondo la priorità cronologica di presentazione della domanda. L'importo stanziato è pari ad € 550.000,00.

A6) Agevolazione per l'accesso al credito mediante la cessione quinto della pensione

Cassa Forense ha sottoscritto con alcuni Istituti Bancari convenzioni in favore degli iscritti per l'erogazione, a condizioni agevolate, di finanziamenti tramite cessione del quinto della pensione.

Beneficiari sono i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, e pensionandi.

A7) Contributi o convenzioni, anche in collaborazione con altre istituzioni e/o enti e/o associazioni e i Comitati Pari Opportunità presso gli Ordini e/o altri enti per la fruizione di asili nido e scuole materne e ogni altra iniziativa atta a favorire la conciliazione tra attività lavorativa e impegni familiari e lo sviluppo economico dell'Avvocatura.

Nell'ambito di tali previsioni vengono emanati i seguenti **bandi**:

1) Erogazioni di contributi in favore di iscritti con figli in asilo nido e/o scuole materne

Beneficiari sono gli iscritti alla Cassa. Per la partecipazione al bando occorre avere figli che frequentino, nell'anno educativo/scolastico 2019/2020, l'asilo nido o la scuola materna, comunale, statale o privata; essere in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa (Mod. 5); aver dichiarato nel Mod. 5/2019 un reddito netto professionale inferiore ad € 50.000,00: Il contributo è pari ad € 1.000,00 per ciascun figlio, per coloro che hanno beneficiato della medesima provvidenza in forza del bando n. 8/2018 il contributo è ridotto del 50%. La domanda di partecipazione deve essere presentata, tramite procedura on line con termine di presentazione fissato al **2/12/2019**. La Graduatoria verrà formata in ordine crescente del reddito imponibile determinato dalla somma del reddito imponibile del richiedente e del 50% di quello dell'altro genitore coniugato non legalmente separato, o convivente, prodotti nell'anno 2018 (dich. 2019). Lo stanziamento è pari ad € 3.000.000,00

2) Erogazioni di contributi per l'acquisto di nuovi strumenti informatici per lo studio legale

Beneficiari sono gli Iscritti alla Cassa e sono esclusi coloro che hanno percepito il contributo in forza del bando n. 9/2018. Per la partecipazione al Bando occorre essere in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa (Mod. 5); aver dichiarato nel Mod. 5/2019 un reddito netto professionale inferiore ad € 50.000,00. Il contributo erogato è pari al 50% della spesa documentata, non inferiore ad € 300,00 al netto di Iva, per l'acquisto di nuovi strumenti informatici per lo studio legale effettuati nel 2018 e nel 2019. Il contributo non può essere superiore ad € 1.500,00

Il termine per la presentazione della domanda, tramite procedura on line, è fissato al **16/1/2020**, a cui dovrà essere allegata copia fattura relativa all'acquisto di nuovi strumenti informatici per lo studio legale, intestata al richiedente. La graduatoria verrà formata in ordine crescente del reddito netto professionale del richiedente. Lo stanziamento è pari ad € 2.650.000,00.

3) Bando per l'assegnazione di contributi per progetti di sviluppo economico dell'avvocatura.

Il Consiglio di Amministrazione, nella scorsa seduta dell'11 settembre 2019, ha approvato il bando n. 14/2019 per lo sviluppo economico dell'Avvocatura, i cui destinatari sono i Consigli Circondariali dell'Ordine degli Avvocati, le Associazioni forensi riconosciute, alla data di pubblicazione del bando, maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 3, L. 247/12 e loro articolazioni territoriali, le Associazioni forensi specialistiche riconosciute, alla data di pubblicazione del bando, maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 35 comma 1 lettera s) della legge n. 247/2012 e loro articolazioni territoriali, i Comitati Pari Opportunità istituiti presso i predetti Ordini o Associazioni e le Fondazioni forensi presso CNF, presso COA o presso Unioni di COA, costituite da almeno un anno prima della data di pubblicazione del bando. Non possono partecipare i soggetti che hanno percepito il contributo in forza del bando sviluppo Avvocatura anno 2016 o dei bandi sviluppo Avvocatura n. 12/2017 e n. 13/2017. Con l'emanazione di tale Bando Cassa Forense intende contribuire al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) promuovendo la diffusione del programma d'azione declinato nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per un futuro sostenibile e resiliente. Lo stanziamento è pari ad € 950.000,00

B1) Agevolazioni per l'accesso al credito finalizzato all'avviamento dello studio professionale o per la costituzione di nuovi studi associati o società tra professionisti, privilegiando forme di studi associati e/o multidisciplinari

Nell'ambito di tale previsione è stato emanato il seguente **Bando**:

1) Premio Marco Ubertini

Beneficiari sono gli iscritti alla Cassa che non abbiano superato il 35° anno di età alla data di pubblicazione del bando e che hanno conseguito l'abilitazione nella sessione di esami per l'iscrizione all'Albo degli avvocati, indetta nell'anno 2018 (DM 6 settembre 2018) e che non beneficino o abbiano beneficiato di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi da chiunque erogati per aver conseguito l'abilitazione nella sessione di esami per l'iscrizione all'Albo degli avvocati indetta nell'anno 2018.

Il premio viene erogato in unica soluzione ed è pari ad e 3.000,00 per il primo classificato, € 2.000,00 per il secondo classificato, € 1.000,00 per il terzo classificato

Il termine per la presentazione della domanda è fissato al **30/4/2020** ed occorre allegare il certificato della Commissione esaminatrice attestante il superamento dell'esame e la votazione riportata, il certificato attestante l'iscrizione all'Albo degli Avvocati, l'autocertificazione attestante di non beneficiare o non aver beneficiato di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi da chiunque erogati

La graduatoria formata, per ciascun Distretto, in base alla votazione più alta ottenuta; qualora non vengano assegnati premi in tutti i Distretti, quelli residui verranno assegnati in base a una graduatoria nazionale unica. Lo stanziamento previsto è pari ad € 156.000,00

B2) 2 Organizzazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, di corsi qualificanti

La Cassa può organizzare corsi qualificanti o accreditati dalla Cassa, anche in via telematica, per l'acquisizione di tecniche e competenze, ivi incluse le tecniche di organizzazione dello studio, anche tramite l'emanazione di appositi Bandi. In applicazione di tale disposizione dal **4 ottobre** u.s., sarà possibile accedere alla piattaforma di e-learning che Cassa Forense ha messo a disposizione per propri iscritti, e seguire appositi video - corsi utili ad ottenere i crediti formativi.

B3) Borse di studio per l'acquisizione del titolo di cassazionista e per l'acquisizione di specifiche competenze professionali

Nell'ambito di tale previsione sono stati emanati i seguenti **Bandi**:

1) Erogazione di borse di studio per l'acquisizione di specifiche competenze professionali

Sono beneficiari gli Iscritti alla Cassa mentre sono esclusi coloro che, per il medesimo master/corso/scuola di specializzazione o perfezionamento, hanno percepito il rimborso in forza del medesimo bando per le precedenti annualità. Per la partecipazione al corso occorre non aver superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del bando; essere in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa (Modd. 5). Il contributo è pari al 50% della spesa documentata al netto di Iva per la frequenza di un unico master/corso/scuola di specializzazione di durata non inferiore a 20 ore, concluso nell'anno 2019; Il contributo non può essere superiore ad € 3.000,00 per i master/corsi/scuola di specializzazione svolti in Italia, Repubblica San Marino e Città del Vaticano. Il contributo non può essere superiore ad € 7.000,00 per i master/corsi/scuola di specializzazione svolti nel resto del mondo. La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa, tramite procedura on line, entro il **al 16/1/2020**, allegando copia fattura/ricevuta relativa al costo sostenuto e copia dell'attestato di frequenza, con indicazione della data di conclusione e del numero di ore di durata del corso/master/scuola di specializzazione. La graduatoria verrà formata in ordine crescente del reddito netto professionale del richiedente. Lo stanziamento è pari ad € 1.000.000,00

2) Erogazione di borse di studio per l'acquisizione del titolo di cassazionista

Sono beneficiari gli Iscritti alla Cassa. Per la partecipazione al Bando occorre aver sostenuto per il corso indetto per l'anno 2018 la verifica finale di idoneità di cui all'art. 22, co. 2, L. 247/2012 a seguito della frequenza del corso previsto dal Regolamento n. 1 del 20.11.2015 del CNF per l'iscrizione all'Albo dei Cassazionisti; non aver superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del bando; essere in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa (Modd. 5); non aver beneficiato di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi da chiunque erogati per la frequenza del corso, ad eccezione della borsa di studio erogata dal CNF: Il contributo erogato è pari ad € 1.500,00 aumentato di € 500,00 per gli avvocati residenti al di fuori della Regione Lazio.

La borsa di studio verrà riconosciuta in favore di coloro che risulteranno aver superato la verifica finale di idoneità in base ai risultati che verranno comunicati dal CNF

La presentazione della domanda doveva avvenire, tramite procedura on line, entro il **30/9/2019**, allegando autocertificazione attestante la frequenza del corso previsto dal Regolamento n. 1 del 20.11.2015 del CNF per l'iscrizione all'Albo dei Cassazionisti. La graduatoria verrà formata in base all'età anagrafica a partire dalla minore: Lo stanziamento è pari ad € 500.000,00.

C1) Contribuzione finalizzata all'attenuazione delle difficoltà all'esercizio della professione

Sono beneficiari gli iscritti, in regola con le comunicazioni reddituali, titolari di pensione di invalidità che hanno dovuto sopportare dei costi aggiuntivi per l'acquisizione di tecnologie indispensabili per l'esercizio della professione e/o per raggiungere gli uffici giudiziari o il proprio studio, per grave menomazione. L'importo erogato consiste in una contribuzione straordinaria a rimborso ed in unica soluzione.

PRESTAZIONI PER SPESE FUNERARIE

Le prestazioni consistono in un rimborso a favore dei prossimi congiunti dell'iscritto o del titolare di pensione diretta, deceduto. I beneficiari sono il coniuge se non legalmente separato, il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia, i figli conviventi ed alternativamente:

- il coniuge legalmente separato,
- i parenti entro il terzo grado
- gli affini entro il secondo grado.

L'erogazione consiste in una erogazione di un contributo massimo 4.000,00 euro modificabile con delibera del Comitato dei Delegati. La domanda deve essere corredata da certificato di morte,

autocertificazione attestante l'appartenenza ad una delle categorie dei beneficiari, fatture delle spese sostenute intestate al richiedente.

INDENNITA' DI MATERNITA'

viene erogata in favore delle professioniste iscritte alla Cassa al momento dell'evento ai sensi del D.lgs. n.151/2001 e successive modificazioni. La domanda deve essere presentata a pena di decadenza, a decorrere dal compimento del sesto mese di gravidanza (26esima settimana di gestazione compiuta e fino al termine perentorio dei 180 giorni dall'evento).

L'importo mensile corrisponde all'80% di 1/12 del reddito professionale prodotto nel secondo anno antecedente l'evento, moltiplicato per i mesi indennizzabili.

L'indennità minima mensile non può essere inferiore a quella stabilita in base a tabelle INPS vigenti nell'anno dell'evento (**pari ad € 1.013,79 lordi, per il 2019**).

L'indennità massima mensile non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo, di cui sopra (**pari ad € 5.068,96 lordi, per il 2019**).

Il periodo indennizzabile è ricompreso tra i due mesi prima del parto ai tre mesi successivi alla nascita. L'indennità è pari all'80% di 5/12 del reddito professionale Irpef netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell'evento (parto).

L'indennità viene erogata anche nel caso di **interruzione di gravidanza**, per aborto spontaneo o terapeutico che si sia verificato dal terzo mese di gravidanza (61° giorno di gestazione ed entro la 26° settimana di gravidanza) In tal caso il periodo indennizzabile comprenderà il mese solare in cui è intervenuta l'interruzione. Tuttavia, l'indennità spetta in misura intera in caso di interruzione dopo il compimento del sesto mese di gravidanza.

L'indennità di maternità è corrisposta anche per **adozione**, l'evento, in questo caso, coinciderà con l'ingresso in casa materna del minore ed il periodo indennizzabile comprenderà i cinque mesi successivi all'ingresso in casa del minore.